



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 22 novembre 2021

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Responsabili territoriali
dell'Area Turismo**

**Ai Responsabili ASSOHOTEL,
ASSOCAMPING, AIGO**

Loro sedi ed indirizzi

Prot.n. 4823.11/2021 VF

Oggetto: Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 16-11-2021 il Decreto del Ministero del turismo n. 161 del 29 settembre 2021, recante il Regolamento che disciplina le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1° dicembre 2021.

Il Regolamento è stato emanato in attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n.34/2019.

Tale disposizione aveva previsto, per finalità di tutela dei consumatori, l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero del turismo) di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Nella banca dati tutte le strutture ricettive e gli immobili sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, nel rispetto delle leggi regionali in materia.

La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati a locazioni brevi, attraverso la trasmissione al Ministero competente da parte delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati inerenti alle strutture sopra indicate con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:

- a) tipologia di alloggio;
- b) ubicazione;
- c) capacità ricettiva;
- d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
- f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico generato dalla Banca dati.

Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico sulla base dei dati di cui sopra, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico da parte della banca dati nazionale, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.

Costituzione e gestione della banca dati

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.

Al fine di stabilire le modalità per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi ai fini dell'alimentazione della piattaforma, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sarà emanato un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto.

Con il protocollo d'intesa sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all'accessibilità;
- numero dei posti letto e relative dotazioni;
- attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
- attività legate al benessere della persona;
- aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.

Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati relativi alle strutture ricettive e agli immobili destinati a locazioni brevi, nonché i relativi aggiornamenti, **entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.**

Il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all'attuazione del regolamento in oggetto, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.

Accessibilità, obblighi di pubblicità e sanzioni

Le informazioni contenute nella banca dati, nonché il codice alfanumerico identificativo della struttura, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

I seguenti soggetti sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla Banca dati in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza:

- i titolari delle strutture ricettive;
- i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- i soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici.

Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

L'inosservanza degli obblighi di pubblicità di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Trattamento dei dati personali

In relazione alle finalità della Banca dati, è consentito il trattamento dei dati personali, in particolare relativi alle generalità dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, presenti nelle informazioni relative a:

- estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

Il Ministero del turismo è il titolare del trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni inserite in Banca dati.

Il gestore della Banca dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell'atto di affidamento del servizio di gestione della banca dati il Ministero del turismo individua gli obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea in tema di responsabile del trattamento¹.


Entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui sopra, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo definisce con proprio provvedimento le modalità² attraverso le quali sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione. Tale provvedimento, in conformità ai principi comunitari applicabili al trattamento di dati personali³, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali all'interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.

Seguiranno ulteriori informazioni dopo l'emanazione degli atti di attuazione del regolamento in commento e in particolare del Protocollo d'intesa che disciplina le modalità di alimentazione e funzionamento della banca dati.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Valeria Fedele



¹ Cfr. art. 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

² Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679.

³ In conformità agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679,